

IL MONITORAGGIO FISCALE PER INVESTIMENTI E ATTIVITA' ALL'ESTERO

Avv. Nicola Fasano



IL MONITORAGGIO DI PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

ART 4, D.L. 167/1990



Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate [...] residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.



TASSAZIONE REDDITI «WORLDWIDE» PER I RESIDENTI

ART 3, TUIR

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti [...] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.



IL MONITORAGGIO FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

DEVONO COMPILARE L'RW PER MONITORAGGIO ATTIVITÀ E INVESTIMENTI DETENUTI ALL'ESTERO







Persone fisiche

Enti non commerciali (come i trust) e associazioni

Società semplici

Fiscalmente residenti in Italia



SOGGETTI TENUTI AL MONITORAGGIO

1 TITOLARI DI DIRITTI REALI

2 TITOLARI EFFETTIVI (DA UNICO 2014)

3 DELEGATI AL PRELIEVO

4 INTERPONENTI E INTERPOSTI



OBBLIGHI PER IL TITOLARE EFFETTIVO

TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST E ISTITUTI SIMILI



APPROCCIO «LOOK
THROUGH» PER LA
COMPILAZIONE DEL
QUADRO RW, A
PRESCINDERE DA DOVE
SIA LOCALIZZATO IL
TRUST (PAESI «WHITE
LIST» E «NON WHITE
LIST»)

TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETA'



APPROCCIO «LOOK THROUGH» VALE SOLO IN CASO DI SOCIETÀ IN PAESI «NON WHITE LIST»



PAESI DIVERSI DA QUELLI INCLUSI NEL D.M. 4.9.1996



COSA MONITORARE

GLI INVESTIMENTI

Diritti immobiliari

Oggetti preziosi e opere d'arte

Imbarcazioni e altri beni mobili registrati

LE ATTIVITA' FINANZIARIE

- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri
 - Obbligazioni estere e titoli similari
 - Titoli pubblici italiani emessi all'estero
 - Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (anche quote di OICR esteri)
 - Valute estere, comprese quelle «virtuali»
 - Conti correnti e depositi bancari esteri
- Contratti di natura finanziaria con controparti non residenti (finanziamenti, pct, polizze assicurazione)
 - Contratti derivati
 - Metalli preziosi allo stato grezzo monetato
 - Stock option e simili
 - Forme di previdenza complementare estere



VALORI DA INDICARE IN RW

IMMOBILI

EXTRAUE/SEE:

- 1. costo di acquisto
- 2. valore di mercato

EXTRA UE/SEE acquisiti per donazione o successione:

- 1. valore dichiarato in successione o atto registrato
- costo di acquisto/costruzione del dante causa risultante da relativa documentazione

UE/SEE:

- 1. valore catastale
- 2. costo di acquisto
- 3. valore di mercato



VALORI DA INDICARE IN RW

ATTIVITÀ FINANZIARIE

attività negoziate in mercati regolamentati: valore mercato

altre attività:

- 1) valore nominale
- 2) valore di rimborso
 - 3) costo acquisto

vanno indicati «valore iniziale» (cambio dicembre anno precedente) e «valore finale» (cambio dicembre anno di riferimento o mese precedente a quello di dismissione)

N.B.: ai fini dei redditi rileva il cambio giornaliero (art. 9, co. 2, TUIR)



PATRIMONIALI SU IMMOBILI E ATTIVITA' ESTERI

IVIE/IVAFE (Circ. 28/E/2012)



IVIE: DOVUTA SU IMMOBILI



IVAFE: DOVUTA DA 2014 SOLO SU «PRODOTTI FINANZIARI»

N.B.: La legge di bilancio 2020 ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ivie e dell'ivafe anche per società semplici, trust ed enti non commerciali <u>a partire dal periodo d'imposta 2020</u>



SANZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE

asset in paesi black list (d.m. 4.5.1999 e d.m. 21.11.2001)



dal 6% al 30%

asset in altri paesi



dal 3% al 15%

raddoppio termini ex art. 12 d.l. 78/2009 per paesi black list → no retroattivita' su imposte (cass. 2662/2018) della presunzione capitale=reddito, salvo prova contraria

SI RETROATTIVITA' PER RW (Cass. 7957/2021)



QUANDO SI EVITA IL MONITORAGGIO

INCARICO A INTERMEDIARI ITALIANI



art. 4, comma 3 del dl 167/1990

"gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti

nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e

patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli

intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi

attraverso il loro intervento(...)"

a condizione che siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva



IL MANDATO SENZA INTESTAZIONE

RIS. 61/E/2011

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA FIDUCIARIA A
CARICO DEI CLIENTI

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A CARICO DELLA FIDUCIARIA

ASPETTI FISCALI

ESONERO DA MONITORAGGIO PER FIDUCIANTE

ESONERO DA MONITORAGGIO PER FIDUCIARIA PER I MOVIMENTI CHE AVVENGONO NEL RAPPORTO AMMINISTRATO



Applicazione delle ritenute da parte della fiduciaria o comunicazione nel modello 770



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Nicola Fasano